



Oggetto 3

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente il rapporto di lavoro del capo dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 43 capoverso 3^{bis} della legge del 25 settembre 2020¹ sulla protezione dei dati (LPD);

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 27 gennaio 2022²;

visto il parere del Consiglio federale del ...³,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina il rapporto di lavoro del capo dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato).

² Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, il rapporto di lavoro dell'Incaricato è retto dal diritto in materia di personale federale.

Art. 2 Organo competente

¹ L'Assemblea federale plenaria è competente per:

- a. l'elezione dell'Incaricato secondo l'articolo 43 capoverso 1 LPD; e
- b. la destituzione dell'Incaricato secondo l'articolo 44 capoverso 3 LPD.

² La Commissione giudiziaria prepara le decisioni del datore di lavoro secondo il capoverso 1. Sottopone all'Assemblea federale plenaria proposte di elezione e proposte di destituzione.

¹ FF 2020 6695

² FF 2022 345

³ Sarà pubblicato successivamente nel FF.

³ Le altre decisioni del datore di lavoro sono di competenza della Commissione giudiziaria.

Sezione 2: Costituzione del rapporto di lavoro e durata del mandato

Art. 3 Costituzione del rapporto di lavoro

¹ Il rapporto di lavoro dell'Incaricato sorge in forza della decisione di nomina dell'Assemblea federale, fermo restando l'accordo dell'interessato.

² I dettagli del rapporto di lavoro sono stabiliti dalla Commissione giudiziaria di regola prima dell'elezione.

³ Non è previsto un periodo di prova.

⁴ L'Incaricato non presta giuramento né promessa solenne.

Art. 4 Durata del mandato

¹ La durata del mandato è retta dall'articolo 44 capoverso 1 LPD.

² L'Incaricato cessa le sue funzioni alla fine dell'anno civile in cui compie il 68° anno d'età.

³ Il posto divenuto vacante è rioccupato per il resto della durata del mandato.

Sezione 3: Retribuzione

Art. 5 Stipendio

¹ L'Incaricato è attribuito alla classe di stipendio 34 secondo l'articolo 36 dell'ordinanza del 3 luglio 2001⁴ sul personale federale (OPers).

² La Commissione giudiziaria determina lo stipendio iniziale. Tiene conto dell'età, della formazione, dell'esperienza professionale e di vita del candidato all'elezione, nonché della situazione del mercato del lavoro.

³ Lo stipendio aumenta il 1° gennaio di ogni anno del tre per cento dell'importo massimo della classe di stipendio fino a raggiungere tale importo massimo.

Art. 6 Supplementi di stipendio

¹ Non sono versati né premi di prestazione secondo l'articolo 49 OPers⁵ né premi spontanei secondo l'articolo 49a OPers.

⁴ RS 172.220.111.3

⁵ RS 172.220.111.3

² La concessione di un'indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l'articolo 50 capoverso 1 OPers sottostà all'approvazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali.

Sezione 4: Previdenza professionale

Art. 7

L'Incaricato è assicurato nella Cassa di previdenza della Confederazione.

Sezione 5: Altri diritti e doveri derivanti dal rapporto di lavoro

Art. 8 Tasso di occupazione

L'incaricato esercita la sua attività a tempo pieno.

Art. 9 Domicilio

L'Incaricato deve avere domicilio in Svizzera.

Art. 10 Segreto d'ufficio

La Commissione giudiziaria è considerata autorità superiore competente per sciogliere il segreto d'ufficio secondo l'articolo 320 numero 2 del Codice penale⁶.

Sezione 6: Sospensione provvisoria del mandato

Art. 11

¹ Per la sospensione provvisoria del mandato in caso di procedimento penale per reati direttamente attinenti all'attività o alla condizione ufficiale si applica l'articolo 14 capoverso 5 della legge del 14 marzo 1958⁷ sulla responsabilità.

² Gli articoli 103 e 103a OPers⁸ non sono applicabili.

⁶ RS 311.0

⁷ RS 170.32

⁸ RS 172.220.111.3

Minoranza (cfr. Art. 44 cpv. 4 LPD [oggetto])

(Widmer Céline, Barrile, Flach, Fluri, Glättli, Gredig, Gysin Greta, Klopfenstein Broggin, Marra, Marti Samira, Masshardt)

Titolo prima dell'art. 11a

Sezione 6a: Indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 11a

¹ *In caso di risoluzione del rapporto di lavoro e se la situazione lo giustifica, la Commissione giudiziaria può versare all'Incaricato un'indennità pari al massimo a uno stipendio annuo. Tiene conto in particolare dell'età, della situazione professionale e personale, della durata dell'impiego e delle circostanze della risoluzione del rapporto di lavoro.*

² *Il versamento di un'indennità necessita dell'approvazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali.*

³ *Il versamento di un'indennità è escluso se la persona interessata:*

- a. cessa le sue funzioni al raggiungimento del limite d'età secondo l'articolo 4 capoverso 2;*
- b. è stata destituita o non è stata rieletta per aver violato gravemente i doveri d'ufficio; o*
- c. di propria iniziativa ha disdetto il rapporto di lavoro o non si è candidata alla rielezione.*

⁴ *L'indennità è versata sotto forma di prestazione in capitale.*

⁵ *La persona interessata deve restituire tutta o parte dell'indennità se:*

- a. inizia un nuovo rapporto di lavoro entro un anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro; e*
- b. la Commissione giudiziaria ritiene opportuno chiederne la restituzione tenendo conto dell'ammontare dell'indennità, del numero di mesi trascorsi senza rapporto di lavoro e dell'importo del nuovo stipendio.*

Sezione 7: Trattamento dei dati

Art. 12

Il trattamento dei dati è retto dall'ordinanza del 22 novembre 2017⁹ sulla protezione dei dati personali del personale federale. Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 3 ottobre 2003¹⁰ sull'amministrazione parlamentare.

⁹ RS 172.220.111.4

¹⁰ RS 171.115

Sezione 8: Entrata in vigore

Art. 13

La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore simultaneamente alla modifica del ... della legge federale del 25 settembre 2020¹¹ sulla protezione dei dati.

¹¹ FF 2020 6695

